

REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO

L'espressione **revenge porn**, di origine angloamericana, è entrata negli ultimi anni nel nostro linguaggio comune. Essa, tuttavia, si presta a diverse interpretazioni e ambiguità.

- In senso stretto e letterale, il *revenge porn* (che può essere tradotto con il termine "pornografia vendicativa") fa riferimento alla pubblicazione di immagini intime e/o sessualmente esplicite, ritraenti l'ex partner, con lo scopo di punirlo o umiliarlo:

Claudio e Marta, entrambi maggiorenni, si sono lasciati in maniera particolarmente burrascosa: Claudio, come forma di vendetta personale, invia ai suoi amici e successivamente pubblica in rete un video sessualmente esplicito ritraente la coppia in un momento di intimità; oppure, Claudio invia all'interno di un gruppo costituito su una app di messaggistica alcune fotografie di nudo inviategli da Marta nel corso della loro relazione affettiva.

- In senso lato, l'espressione *revenge porn* indica oggi tutte le forme di "pornografia" non consensuale o, più correttamente, di diffusione illecita e non consensuale di immagini o video intimi e/o sessualmente espliciti. Immagini e video nati non per essere pubblicati o condivisi, che al momento della loro creazione quindi erano basati sulla volontà dei protagonisti/autori di non essere diffusi ma solo conservati privatamente. Se due persone maggiorenni decidono di realizzare in modo consensuale un video esplicito a sfondo sessuale e conservarlo per loro questo non costituisce reato. La situazione diventa reato nel caso uno dei due diffonda il contenuto prodotto senza il consenso dell'altro/a.

QUALI SONO LE FORME DI DIFFUSIONE ILLECITA E NON CONSENSUALE DI IMMAGINI INTIME?

1. La pratica di "sextortion", ossia la pratica di hackerare i cloud o i dispositivi di personaggi pubblici o famosi allo scopo di estorsione mediante minaccia di pubblicare contenuti intimi, privati e/o sessualmente espliciti;
2. Il caso di giovani ragazzi che inviino ai coetanei immagini o contenuti intimi ritraenti la propria ragazza (o ragazzo) al semplice scopo di vanteria/ vendetta;
3. Il caso di caricamento di contenuti intimi su portali hard allo scopo di trarne un vantaggio economico legato al numero di visualizzazioni.

E' un fenomeno che interessa anche i minorenni? Cosa succede se sono coinvolti dei minorenni?



Dalle ultime ricerche risulta in forte crescita la pratica di realizzazione e diffusione di foto o video a sfondo sessuale tra i minorenni. Essi, data la loro giovanissima età, spesso sono utenti poco consapevoli e non interessati alle future conseguenze dannose derivanti dal non corretto uso delle tecnologie. La condivisione, su base consensuale, di materiale autoprodotta a sfondo sessuale (foto o video), viene percepita come una forma di affermazione della propria sessualità nel gruppo dei pari, accompagnata dall'ingenua credenza che non ne deriveranno diffusioni virali. Proprio per questi motivi, i minorenni sono considerati dalla giurisprudenza soggetti vulnerabili. Destinatari di tutele rafforzate, non solo attraverso la legge, ma tramite la creazione di specifici percorsi giuridici a seconda dei casi e delle parti coinvolte.



REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO

Le pratiche di *revenge porn* o diffusione non consensuale di materiale intimo hanno un gravissimo impatto sulle vittime. Esse infatti, in primo luogo, patiscono importanti **sofferenze psicologiche**, quali stress emozionale e stati di ansia, nonché pensieri volti al suicidio. In numerosi casi, poi, soprattutto quando la diffusione di tali contenuti è accompagnata dall'indicazione di informazioni personali sulla persona coinvolta (nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare ecc.), quest'ultima si trova ad essere bersaglio di *stalking*, attacchi sessuali, molestie di ogni genere, telefonate, *hate crimes* ecc.

Altra conseguenza frequente è poi la **perdita del lavoro**, nonché la difficoltà nel trovare nuove occupazioni: la pubblicazione di contenuti intimi e sessualmente espliciti legati a una determinata persona, infatti, sovente finisce per intaccare la "online reputation" della persona stessa, e ciò comporta spesso importanti problemi lavorativi.

A Partire dal 2019 è stata inserita nel Codice penale italiano una norma *ad hoc* sul fenomeno, che sia in grado di tutelare le vittime di questa manifestazione d'odio.



ARTICOLO 612-TER C.P. **DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI** **O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI**

Il nuovo **articolo 612-ter** del Codice Penale è intitolato infatti "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". L'articolo sanziona con la reclusione da uno a sei anni, e con multa da €5.000 a €15.000 chi:

A. dopo aver realizzato o sottratto immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, li invii, consegni, ceda, pubblici o diffonda immagini senza il consenso delle persone rappresentate;

B. avendo ricevuto o comunque acquisito immagini o video a contenuto sessuale esplicito, destinati a rimanere privati, li invii, consegni, ceda, pubblici o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

IL SEXTING

Il problema del *revenge porn* è spesso collegato al fenomeno del **sexting**, un neologismo che deriva dalla fusione delle parole inglesi *sex* (sesso) e *texting* (inviare messaggi elettronici). Questo termine indica lo scambio mediante l'uso di strumenti telematici, di messaggi, immagini e video sessualmente espliciti, e la loro pubblicazione sui diversi social network e app di messaggistica.

Il *sexting* viene definito **primario** nella condizione in cui una persona invii del materiale sessualmente esplicito di se stesso, mentre si ha *sexting* **secondario** nel momento in cui il materiale sessualmente esplicito che ritrae un'altra persona venga inoltrato a uno o più individui.

La condotta del *sexting* diventa penalmente perseguibile nel momento in cui si effettuano o si utilizzano foto, video sessualmente esplicite di un'altra/altra persone o di sé con altra/altra persone con o senza consenso di queste e, successivamente, e successivamente si diffondono senza il valido consenso di queste.

REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO



CASO STUDIO


Ludovica e Alex realizzano un video sessualmente esplicito. Luca vorrebbe che il video restasse privato e dunque fruito soltanto da lui e da Ludovica. Non curandosi della volontà del ragazzo, Ludovica decide comunque di inviare ai suoi amici Sara e Francesco il video, allo scopo di gloriarsi delle proprie prodezze. Avendo Ludovica realizzato il video, e avendolo lei stessa inviato a terze persone senza il consenso di Luca.

Ludovica sarà sanzionabile secondo la legge.

Sara, amica di Ludovica, prova una forte antipatia per Alex: i due, infatti, avevano concorso per la stessa posizione lavorativa in una prestigiosa azienda. Dopo aver ricevuto da Ludovica il video sessualmente esplicito ritraente Alex, Sara decide di "vendicarsi" inviando al nuovo datore di lavoro di Alex il video.

Sara con questo gesto vuole umiliare Alex, se non addirittura spingere il datore di lavoro a licenziarlo. Sara ha scelto quindi di inviare il video sessualmente esplicito a un terzo con il fine specifico di arrecare un danno all'immagine e alla carriera di Alex.

Anche Sara dunque sarà responsabile per il reato di diffusione illecita di un video sessualmente esplicito.



La legge non punisce solo Ludovica, e cioè chi produce e diffonde il video, ma anche Sara e, in generale, le persone che continuano a diffonderlo nonostante non ci sia la volontà dei protagonisti di diffonderlo.



Inoltre, agli episodi di *revenge porn* è spesso collegato il triste fenomeno del c.d. "**victim blaming**", ovvero la tendenza a "incolpare" la vittima nel momento in cui la vendetta culmina in un reato.

Victim blaming è un'espressione inglese che in italiano potrebbe essere tradotta con "colpevolizzazione della vittima". In particolare, il *victim blaming* si ha quando qualcuno ritiene che una vittima sia, almeno in parte, responsabile del torto subito. Questo fenomeno si manifesta soprattutto nel caso di reati di natura violenta o sessuale.

Un tragico esempio può essere il caso di T.C., donna trentatreenne, a causa di queste dinamiche il 13 settembre 2016 si tolse la vita. La ragazza, in seguito alla pubblicazione di alcuni suoi materiali sessualmente espliciti che, partendo da Whatsapp, divennero successivamente virali su vari siti Internet, iniziò a isolarsi, chiedendo la rimozione di quei contenuti, cambiando nome e città. Ma ciò non le permise di ripartire. Anche dopo la sua morte, ci sono stati molti commenti discriminanti nei confronti della donna.



In tal senso, occorre sempre rammentare che la libertà sessuale di ogni individuo, così come le modalità con cui essa si esprime, non sono mai in sé deprecabili: a essere ingiustificato è il non consensuale assalto alla libertà sessuale e di autodeterminazione, nonché alla dignità, della singola persona.



REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO

PROVATE A LEGGERE I SEGUENTI CASI:

CASO 1.

Una maestra d'asilo nel Torinese, Elisa, manda al suo ragazzo un video dove sono ritratti in un momento di intimità. Il video viene però condiviso in una chat di gruppo di amici di calcetto del ragazzo, con relativi commenti da spogliatoio. Caso vuole che uno degli amici sia anche il padre di una bambina dell'asilo della maestra Elisa. Il video viene diffuso ad altri genitori e immediatamente finisce anche nelle mani della dirigente, che insieme al corpo insegnanti decide di licenziare Elisa in quanto insegnante poco professionale.

CASO 2.

Jacopo, uno studente universitario, durante una gita con amici scatta delle foto di gruppo utilizzando il telefono di una compagna Stefania. All'insaputa di questa trattiene per qualche momento l'apparecchio e vi rinvia alcuni selfie che la giovane, minorenni, si era scattata in pose intime. Jacopo fotografa quindi con il proprio smartphone tali immagini, per poi inviarle - sempre all'insaputa di Stefania - a un comune amico, che a sua volta le diffonde in un gruppo whatsapp composto da una ventina di soggetti. Questi divulgano le immagini tramite altri canali, finché Stefania, dopo averlo scoperto, decide di presentare denuncia con il supporto del padre.

ESERCITAZIONE

1. In quale di questi casi si può parlare effettivamente e correttamente di revenge porn e dove invece di diffusione non consensuale di immagini e video? Riflettete insieme sulle differenze tra le due definizioni e le differenze tra i due casi riportati.

2. La prima notizia, che è presa da un caso di cronaca vero e attuale (il processo è iniziato nel 2020) di cui è riportato l'articolo, quale terminologia usa rispetto al caso? Secondo voi è corretta?

Non si tratta in nessun caso di revenge porn, poiché secondo la definizione, il termine revenge porn o porno-vendetta indicherebbe solo casi in cui del materiale intimo foto o video venga effettivamente condiviso come atto di vendetta rispetto ad una relazione (finita, oppure non felice ecc), o come atto di vendetta verso il/la proprio/a (ex) partner. Nel primo caso dunque sarebbe più corretto parlare di diffusione non consensuale di materiale intimo, nel secondo caso di diffusione non consensuale di materiale pedopornografico, trattandosi di minori.



REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO

Avete mai sentito parlare di revenge porn e diffusione non consensuale di materiali intimo?

Seguite **Silvia Semenzin**, un'attivista e sociologa dei diritti digitali, esperta dell'argomento (qui il suo sito: <https://www.silviasemenzin.it>) Nel 2019, dopo essere stata promotrice su change.org della campagna "Intimità violata", proprio per chiedere l'introduzione in Italia di una legge che punisse il revenge porn, è stata intervistata tra le varie piattaforme anche da Freeda per raccontare del suo lavoro.

Guardate insieme la sua intervista: <https://www.youtube.com/watch?v=JjLU3mA4Pn4>

Riflettiamo sui termini:

perché non dovremmo chiamarlo revenge porn?

Ecco alcuni punti stilati da Chayn Italia (che potete approfondire al link: <https://medium.com/chayn-italia/revenge-porn-5-importanti-motivi-per-cui-non-dovremmo-chiamarlo-con-questo-nome-ae0794ea534>)

- **Non è vendetta (revenge)**
- **Non è pornografia (porn)**
- **Non è intrattenimento**
- **Non è una novità**
- **Non è così semplice**



Discutiamo insieme in classe:

- come mi comporto sui social e le varie piattaforme digitali di comunicazione quando voglio condividere delle mie foto/video private?
- Cosa mi devo chiedere prima di condividerle?
- Che potere abbiamo veramente su contenuti che diffondiamo nel web o anche nel momento in cui li diffondiamo su spazi "privati"?

Provate a delineare insieme con la classe una sorta di manifesto originale (5/10 punti) da tenere a mente nel momento in cui condividiamo immagini o video personali su web e piattaforme di comunicazione!